Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 172 del 7 luglio 1973

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 7 luglio 1973 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1973.

Determinazione della tariffa degli onorari, dei diritti, delle indennità e dei compensi spettanti ai notai.

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1973.

Determinazione della tariffa degli onorari, dei diritti, delle indennità e dei compensi spettanti ai notai.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti gli articoli da 1 a 35 della legge 22 novembre 1954, n. 1158 e l'articolo unico della legge 5 marzo 1973, n. 41;

Esaminata la deliberazione del Consiglio nazionale del notariato in data 15 giugno 1973, concernente la tariffa degli onorari, dei diritti, delle indennità e dei compensi spettanti ai notai;

Decreta:

E' approvata la deliberazione in data 15 giugno 1973 del Consiglio nazionale del notariato, allegata al presente decreto, che stabilisce la tariffa degli onorari, dei diritti, delle indennità e dei compensi spettanti ai notai.

Roma, addì 20 giugno 1973

Il Ministro: GONELLA

CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO

Estratto di verbale dell'adunanza del 15 giugno 1973, alle ore 9, in sede

(*Omissis*).

Tariffa degli onorari, dei diritti, delle indennità e dei compensi spettanti ai notai

(*Omissis*).

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO

Vista la sua legge istitutiva 3 agosto 1949, n. 577;

Visti gli articoli 74-81 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e gli articoli 89-91 del relativo regolamento approvato con regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326;

Vista la legge 22 novembre 1954, n. 1158, recante modificazioni alla tariffa degli onorari e dei diritti spettanti ai notai, ai consigli notarili e agli archivi notarili;

Visto l'articolo unico della legge 5 marzo 1973, n. 41, che ha attribuito al Consiglio nazionale del notariato la competenza a deliberare la tariffa degli onorari, dei diritti accessori e delle indennità ed i criteri per il rimborso delle spese spettanti ai notai;

Ritenuta la necessità di provvedere a modificare la tariffa vigente, dato che essa è in vigore fin dal 1° gennaio 1955;

Sentite le proposte dell'apposita commissione di studio nominata nella seduta del Consiglio nazionale del notariato in data 22 giugno 1972;

Sentite la relazione del presidente on. dott. not. Pietro Micheli e le considerazioni di tutti i consiglieri, all'unanimità;

Delibera:

E' approvata la tariffa degli onorari, dei diritti, delle indennità e dei compensi spettanti ai notai, nel testo allegato al presente verbale sotto la lettera « A ».

(*Omissis*).

Alle ore 14 la seduta è tolta.

Roma, addì 15 giugno 1973

Il presidente
on. dott not. Pietro MICHELI

Il segretario
dott. not. Mario FROGLIA

ALLEGATO « A »

Tariffa degli onorari, dei diritti, delle indennità e dei compensi spettanti ai notai

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Al notaio per gli atti e per le prestazioni a lui attribuiti dalla legge sull'ordinamento del notariato e dalle altre leggi sono dovuti gli onorari, i diritti accessori, le indennità ed i compensi secondo quanto determinato dalla presente tariffa.

TITOLO II

ONORARI DOVUTI PER GLI ATTI ORIGINALI

Art. 2.

Gli onorari spettanti al notaio per gli originali degli atti da lui ricevuti o autenticati sono:

a) graduali, per gli atti di valore determinato o determinabile;

b) fissi, per tutti gli altri atti.

CAPO I

ONORARI GRADUALI

Art. 3.

L'onorario graduale è di:

L. 5.000 per atto		fino a L. 50.000;
L. 10.000 per atto	da oltre L. 50.000	fino a L. 100.000;
L. 15.000 per atto	da oltre L. 100.000	fino a L. 300.000;
L. 25.000 per atto	da oltre L. 300.000	fino a L. 600.000;
L. 30.000 per atto	da oltre L. 600.000	fino a L. 1.000.000;
L. 35.000 per atto	da oltre L. 1.000.000	fino a L. 1.500.000;
L. 40.000 per atto	da oltre L. 1.500.000	fino a L. 2.000.000;
L. 45.000 per atto	da oltre L. 2.000.000	fino a L. 2.500.000;
L. 50.000 per atto	da oltre L. 2.500.000	fino a L. 3.000.000;
L. 55.000 per atto	da oltre L. 3.000.000	fino a L. 3.500.000;
L. 60.000 per atto	da oltre L. 3.500.000	fino a L. 4.000.000;

Se il valore dell'atto supera L. 4.000.000 è dovuto l'onorario di L. 60.000 aumentato di una somma calcolata in base alle seguenti aliquote applicabili per le rispettive quote di valore:

	per quote di oltre lire	fino a lire
0,40%	L. 4.000.000	L. 5.000.000
0,30%	L. 5.000.000	L. 15.000.000
0,20%	L. 15.000.000	L. 30.000.000
0,10%	L. 30.000.000	L. 60.000.000
0,05%	L. 60.000.000	L. 100.000.000
0,03%	L. 100.000.000	L. 500.000.000
0,02%	L. 500.000.000	L. 1.000.000.000
0,01%	L. 1.000.000.000	L. 2.000.000.000
0,005%	L. 2.000.000.000	L. 3.000.000.000

Non è dovuto alcun onorario per la quota eccedente il valore di L. 3.000.000.000.

Le quote dell'onorario graduale dovuto, fino a L. 500 non si computano; se superiori a L. 500, ma inferiori a L. 1.000 si arrotondano a L. 1.000.

Art. 4.

L'onorario graduale di cui al precedente articolo è liquidato:

a) per la permuta, sulla cosa permutata di maggior valore;

b) per la costituzione di società, il conferimento in società, l'apporto in comunione di beni, sul valore delle cose conferite o poste in comunione;

per la trasformazione di società sul capitale sociale;

per la fusione di società sull'ammontare complessivo dei capitali delle società che si fondono, o nel caso di fusione mediante incorporazione, sull'ammontare del capitale sociale della società che viene incorporata;

per la riduzione del capitale per esuberanza, sulla somma ridotta;

per il verbale di assemblea portante delibera di aumento di capitale anche a fini di fusione o concentrazione o sua ricostituzione o portante delibera di emissione di obbligazioni, sull'intero importo dell'aumento o sull'ammontare delle obbligazioni, con limitazione dell'onorario ad importo non superiore a quello spettante per atti di valore di L. 200.000.000.

c) per la divisione, sull'importo lordo della massa, anche se sono contemplati conguagli;

per lo stralcio divisionale, sul valore complessivo delle quote stralciate;

d) per la transazione, sul valore concordato tra le parti;

e) per il mutuo o per la dichiarazione di debito con prestazione di garanzia reale, sul valore maggiore; se la garanzia, reale o personale, è prestata da terzi, o anche da terzi, oltre all'onorario sul rapporto principale è dovuto un altro onorario sull'ammontare della garanzia, ancorchè i terzi garanti siano più di uno; nel caso di mutuo concesso da istituti di credito,

banche, nonchè da enti abilitati all'esercizio del credito fondiario ai sensi del testo unico 16 luglio 1905, n. 646, e successive modificazioni, che venga nell'atto stesso di concessione frazionato in più quote, ciascuna delle quali garantita da separata ipoteca, è dovuto sia l'onorario sull'ammontare globale, sia l'onorario di frazionamento previsto al successivo art. 6, primo comma;

f) per le rendite o enfiteusi perpetue, sul cumulo di venti annualità;

per le rendite o enfiteusi temporanee, sul cumulo delle annualità fino ad un massimo di dieci;

per le rendite vitalizie, sul cumulo di dieci o venti annualità, a seconda che il beneficiato abbia o non abbia oltrepassato l'età di 50 anni;

g) per le associazioni in partecipazione, sul valore dell'apporto;

h) per i consorzi, sul cumulo dei contributi annui dovuti dai consorziati, fino ad un massimo di dieci annualità;

i) per gli atti di pubblicazione del testamento segreto, oppure per il verbale del passaggio agli atti tra vivi del testamento pubblico, sul valore dei beni che formano oggetto delle disposizioni testamentarie non revocate; dal computo del valore e esluso quello delle quote riservate ai legittimari.

Art. 5.

L'onorario graduale di cui all'art. 3 è dovuto nella misura di una metà:

per i contratti di locazione, appalto, estensione di ipoteca ad altri beni;

per i contratti preliminari;

per i contratti concernenti prestazione di lavoro subordinato o prestazione di opere;

per gli atti di fondazione;

per gli atti di pubblicazione del testamento olografo; in questo caso l'onorario di cui sopra è calcolato sul valore dei beni che formano oggetto delle disposizioni testamentarie non revocate; dal computo del valore è escluso quello delle quote riservate ai legittimari.

L'onorario graduale minimo nei casi previsti dal presente articolo è di L. 5.000.

Art. 6.

L'onorario graduale di cui all'art. 3 è dovuto nella misura di un terzo:

per gli atti di quietanza, consenso a cancellazione o postergazione di ipoteca, consenso a riduzione della somma per la quale è iscritta ipoteca;

consenso a liberazione parziale di beni da ipoteca, a frazionamento di ipoteca, a separazione di quote ipotecarie;

deposito di somme, titoli od altri valori;

proroga del termine di durata di società;

deliberazione di fusione da parte di assemblea di società incorporanda;

dilazione per l'adempimento di obbligazioni;

affrancazioni di rendita;

trasferimento di vincolo dotale;

consenso a tramutamento, traslazione o frazionamento di titoli;

ricognizione di diritti, rinnovazione di titoli;

verbale di accettazione di offerta reale;

L'onorario, per la liberazione parziale di beni da ipoteca, è commisurato al corrispettivo convenuto, in mancanza del quale è applicabile l'onorario graduale minimo; per il frazionamento di ipoteca o separazione di quote ipotecarie è dovuto per ciascuna quota frazionata o separata; per l'accettazione dell'offerta reale è dovuto sull'ammontare della somma offerta; per la deliberazione di proroga del termine di durata di società e di fusione, sull'ammontare del capitale sociale.

L'onorario graduale minimo nei casi previsti dal presente articolo è di L. 5.000.

Le quote di onorario inferiori a L. 100 si arrotondano per eccesso a L. 100.

Art. 7.

L'onorario graduale è dovuto anche se l'atto è sottoposto a condizione sospensiva. Per l'atto con il quale viene accertato il verificarsi della condizione, è dovuto l'onorario nella misura di un terzo.

CAPO II

ONORARI FISSI

Art. 8.

E' dovuto al notaio l'onorario di:

a) L. 15.000, per il testamento pubblico;

L. 10.000, per l'atto di ricevimento di testamento segreto e per quello di deposito di testamento olografo da parte del testatore;

b) L. 10.000, per il verbale di apposizione o rimozione di sigilli, di inventario, di rendiconto, di divisione o vendita giudiziaria, di immissione in possesso, di interpellanza, di constatazione, di offerta reale, di assemblea, e per ogni atto di valore indeterminabile.

Se per il compimento degli atti previsti nel comma precedente occorre un periodo di tempo superiore ad un'ora, è dovuto per ogni ora successiva o frazione di essa, oltre all'onorario fisso, il diritto di L. 5.000.

L'onorario di cui al primo comma è dovuto in misura doppia se il notaio è richiesto di ricevere l'atto dalle ore 20 alle ore 8; il diritto di cui al secondo comma è dovuto in misura doppia per le prestazioni effettuate dalle ore 20 alle ore 8.

Art. 9.

E' dovuto al notaio l'onorario di:

a) L. 10.000: per l'atto di ratifica;

per l'atto di accettazione di eredità o di rinunzia abdicativa, indipendentemente dal numero degli accettanti o dei rinunzianti;

per l'atto di accettazione di donazione resa separatamente dall'atto di donazione;

b) L. 5.000 per l'atto di deposito di documenti;

c) L. 2.000 per ogni copia, estratto o certificato di libri di commercio, di altri registri e di documenti.

Art. 10.

L'onorario è di L. 10.000, per le procure generali ad affari e per le procure a più affari, e di L. 5.000 per ogni altra procura.

Per gli atti previsti dal comma precedente nulla in più è dovuto in caso di pluralità di procuratori o di rappresentanti.

L'onorario per le procure alle liti è di L. 5.000 e di L. 2.500 per le cause innanzi ai conciliatori. Per le cause di lavoro e per i ricorsi in materia di pensione di guerra, tali onorari sono dovuti nella misura della metà.

Art. 11.

L'onorario è di L. 3.000 per ogni vidimazione prima dell'uso di libri e registri di qualsiasi natura e di L. 1.500 per ogni vidimazione annuale.

Art. 12.

Per gli atti di trasferimento di proprietà di autoveicoli, di costituzione di ipoteca, di trasferimento o di rinnovazione della ipoteca stessa, ancorchè trattisi di ipoteca costituita a garanzia di obbligazioni non connesse col trasferimento della proprietà dell'autoveicolo, sono dovuti i seguenti onorari:

a) per motocicli o motocarrozzette di qualsiasi specie e cilindrata e per trattori agricoli: L. 1.500;

b) per autovetture fino a 20 CV fiscali e per autoveicoli industriali e rimorchi fino a 30 q.li di portata: L. 3.000;

c) per autovetture, autoveicoli industriali e rimorchi rispettivamente di potenza o di portata superiori a quelle previste alla lettera *b*): L. 5.000.

L'onorario per l'atto di costituzione o di trasferimento o di rinnovazione d'ipoteca è dovuto nella misura della metà, quando la costituzione o il trasferimento o la rinnovazione d'ipoteca è contestuale all'atto di trasferimento di proprietà, per il quale invece è dovuto l'intero onorario.

Per gli atti di consenso a cancellazione di ipoteca su autoveicoli, gli onorari di cui sopra sono dovuti nella misura della metà.

Art. 13.

Non è dovuto alcun onorario per le procure a liti, per gli atti di promessa di matrimonio o di assenso a contrarre matrimonio, per le procure relative a pubblicazioni di matrimonio

o a celebrazione di matrimonio, per gli atti di riconoscimento di figli naturali, per l'assenso all'adozione o all'affiliazione e per gli atti di assenso all'arruolamento volontario nelle forze armate dello Stato, quando la parte richiedente presenti attestato, rilasciato dalla competente autorità amministrativa, da cui risulti l'indigenza del richiedente stesso.

CAPO III

DISPOSIZIONI COMUNI AGLI ONORARI GRADUALI E FISSI DOVUTI PER GLI ATTI ORIGINALI

Art. 14.

Per l'autenticazione di firme apposte a scrittura privata sono dovuti gli onorari graduali e fissi corrispondenti al contenuto dell'atto ridotti di un decimo; tale riduzione non è applicabile agli atti di cui all'art. 12.

Se le firme delle parti indicate nella scrittura privata sono da autenticarsi con attestazioni separate, è dovuto un solo onorario graduale, anche se le autenticazioni siano fatte da più notai, ripartito in ragione del numero delle persone le cui firme sono da autenticare. Detto onorario non può essere inferiore a L. 2.000 per ogni separata attestazione.

Se l'atto è autenticato in più originali, è dovuto l'onorario di L. 4.000 per ciascuno degli originali oltre il primo, salvo che per gli atti contemplati all'art. 12 per i cui originali, oltre il primo, l'onorario è di L. 500.

Art. 15.

Per l'atto di conferma di scrittura privata non autenticata o di riconoscimento di firma in sottoscrizioni di scrittura privata, sono dovuti gli onorari graduali o fissi corrispondenti al contenuto della scrittura.

Art. 16.

Il notaio è tenuto a versare alla Cassa nazionale del notariato, per gli atti soggetti ad annotamento nei repertori, il 20 per cento degli onorari spettantigli. Egli versa, inoltre, a favore della Cassa medesima, le seguenti quote supplementari progressive dell'onorario riferito ad ogni singola convenzione:

a) il 10 per cento della quota di onorario eccedente Lire 104.000 fino a L. 174.000;

b) il 20 per cento della quota di onorario eccedente Lire 174.000 fino a L. 204.000;

c) il 30 per cento della quota di onorario eccedente Lire 204.000.

Il versamento di dette quote di onorari è eseguito all'archivio notarile del distretto nel momento della presentazione degli estratti mensili dei repertori. Sull'importo delle somme riscosse è trattenuto dall'archivio notarile, l'aggio del 2 per cento.

Art. 17.

Gli onorari graduali sono liquidati dal notaio sul valore risultante dall'atto o dichiarato dalle parti.

La quota di onorario, corrispondente alla differenza tra il valore accertato ai fini tributari e quello risultante dall'atto o dichiarato dalle parti, è liquidata dall'ufficio del registro, che la riscuote per intero a favore della Cassa nazionale del notariato, trattenendo l'aggio del 5 per cento.

Il notaio indica, in margine alla copia per la registrazione dell'atto, la quota di onorario da lui liquidata a favore della Cassa nazionale del notariato, per ciascuna convenzione. Analogamente, egli indica, in margine alla copia del testamento ad uso dell'ufficio del registro per la denunzia di successione, la quota di onorario da lui liquidata a favore della Cassa stessa, sul valore dichiarato dell'eredità.

TITOLO III

ONORARI DOVUTI PER COPIE, ESTRATTI, CERTIFICATI ED ALTRE INCOMBENZE

Art. 18.

Per la copia di un atto in forma esecutiva, è dovuto al notaio il quinto dell'onorario spettante per l'originale. Esso non può essere inferiore a L. 2.000 nè superiore a L. 12.000.

Per ogni altra copia, è dovuto l'ottavo dell'onorario spettante per l'originale e non può essere inferiore a L. 1.000, nè superiore a L. 8.000.

Per la copia di un atto di valore indeterminabile è dovuto l'onorario di L. 1.000.

Non è dovuto alcun onorario per la copia del testamento pubblico da trasmettere all'archivio notarile e per la copia del verbale di pubblicazione di testamento da trasmettere alla pretura.

Per le copie di atti contenenti più convenzioni, di cui all'art. 75 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, l'onorario di copia non può eccedere in ogni caso il triplo dei limiti massimi previsti al primo e al secondo comma.

Art. 19.

Per l'estratto o il certificato di un atto, l'onorario è di L. 1.000.

Se l'estratto o il certificato comprende più di una convenzione, l'onorario è aumentato di L. 1.000 per ogni convenzione in più.

Se l'estratto o il certificato si riferiscono al contenuto essenziale di una convenzione è dovuto il corrispondente onorario di copia.

Art. 20.

E' dovuto l'onorario previsto nell'art. 18, primo comma, per la redazione di note di iscrizione e di trascrizione e di domande di annotamento da eseguire presso i registri di pubblicità immobiliare; per la redazione di dette note e domande relativamente ai pubblici registri automobilistico, navale, aeronautico; per la redazione di note di iscrizione nei registri delle imprese o in qualsiasi altro pubblico registro; per la redazione di domande e per la redazione di note per volture catastali.

Art. 21.

L'onorario è di L. 500, per i certificati di vita occorrenti per l'esazione di pensioni.

Non è dovuto alcun onorario per i certificati di vita relativi a pensioni non eccedenti L. 50.000 mensili o a pensioni di guerra.

Art. 22.

Per l'autenticazione di firme relative ad esazioni di somme presso pubblici uffici e per il deposito o il ritiro di somme presso casse pubbliche o private, è dovuto l'onorario del 5 per mille, sull'ammontare delle somme esatte, depositate o ritirate. Detto onorario non può essere inferiore a L. 3.000, nè superiore a L. 15.000.

Per l'affidamento di somme o di valori al notaio, anche per l'acquisto o vendita di titoli, è dovuto per ciascun mese o frazione di mese, sull'ammontare delle somme o dei valori affidati, l'onorario del 5 per mille. Detto onorario non può essere inferiore a L. 2.000 nè superiore a L. 10.000 per ciascun semestre o frazione.

Art. 23.

Per la trasmissione del testo o del sunto di atti per mezzo del telegrafo o del telefono, è dovuto l'onorario di estratto previsto dal precedente art. 19 oltre l'indennità di accesso.

TITOLO IV

DIRITTI ACCESSORI

Art. 24.

Il diritto dovuto per la ricerca di un atto conservato presso il notaio, se vi è l'indicazione della data precisa di esso, è di L. 500; se manca detta indicazione, il diritto è di L. 1.000.

Art. 25.

Per la lettura e l'ispezione di un atto, quando di esso non è richiesta la copia, l'estratto o il certificato, è dovuto il diritto di L. 500, oltre quello stabilito nell'articolo precedente.

Lo stesso diritto è dovuto per la collazione con l'originale di una copia, già rilasciata.

Art. 26.

E' dovuto il diritto di L. 500 per l'iscrizione nel repertorio di ciascun atto.

Il notaio deve corrispondere alla Cassa nazionale del notariato il contributo di L. 100 per ogni atto iscritto nei repertori, effettuandone il versamento nei modi previsti dal secondo comma dell'art. 16.

Art. 27.

Per la scritturazione di originali, di estratti e di certificati e per la scritturazione o riproduzione di copie, è dovuto il diritto di L. 200 per ogni facciata. Nei casi di urgenza, tale diritto è aumentato della metà.

Art. 28.

Per la presentazione di ciascun atto all'ufficio del registro fuori della sede notarile, sempre che l'atto sia stato rogato nella sede del notaio, spetta a quest'ultimo il diritto di L. 1.000.

Per la trasmissione della copia di testamento pubblico all'archivio notarile e della copia di verbale di pubblicazione di testamento alla pretura, è dovuto il diritto di L. 1.000.

Art. 29.

E' dovuto il diritto di L. 1.000 per ogni annotazione a margine di un atto originale, richiesta nell'interesse di privati.

Non è dovuto alcun diritto per le annotazioni che il notaio e tenuto a fare d'ufficio.

TITOLO V
COMPENSI DOVUTI PER ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI

Art. 30.

Per le prestazioni professionali in materia civile, commerciale, amministrativa e tributaria — ove sia occorso, oltre la normale indagine giuridica, esaminare titoli, registri pubblici e particolare documentazione, consultare dottrina e giurisprudenza, tenere conferenze e colloqui, redigere e presentare istanze e denunce — spetta al notaio, sia seguita o non la stipulazione dell'atto, un compenso ragguagliato al valore della pratica: la entità del compenso, in relazione all'opera svolta, non potrà eccedere complessivamente il triplo della misura prevista dall'art. 3.

Nei limiti di cui sopra, anche ai fini del parere previsto dalla legge, ciascun Consiglio notarile distrettuale potrà determinare criteri di massima per l'applicazione della norma di cui al precedente comma.

Art. 31.

Per la preparazione, estensione e presentazione dei ricorsi relativi ad atti di volontaria giurisdizione di cui all'art. 1, secondo comma, n. 1, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, spetta al notaio un compenso, secondo i criteri di massima determinati da ciascun Consiglio notarile distrettuale, ai sensi del secondo comma del precedente articolo 30, salva la facoltà per il notaio di chiedere, anche con separata istanza, la liquidazione del compenso allo stesso giudice che provvede sul ricorso.

TITOLO VI
INDENNITA' DI ACCESSO

Art. 32.

Al notaio che deve ricevere un atto o compiere una prestazione fuori del proprio studio, oltre al rimborso delle spese di viaggio, è dovuta una indennità di accesso e soggiorno nella misura di L. 2.000 per ogni ora o frazione di ora occorsa per il viaggio e la permanenza, fino al massimo di L. 25.000 per la stessa giornata.

L'indennità è raddoppiata se il notaio è richiesto di ricevere un atto o compiere una prestazione dalle ore 20 alle ore 8.

TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 33.

Il notaio non può chiedere alle parti alcun rimborso di spese per quanto previsto dagli articoli 26, 27, 28, 29.

Art. 34.

Quando è necessaria l'opera di tecnici per la riproduzione o interpretazione di atti, disegni o impronte, il notaio corrisponde ai periti, a carico delle parti, i diritti stabiliti dalla tariffa giudiziaria in materia civile.

Quando l'opera del tecnico è richiesta nell'interesse dello Stato, i relativi diritti sono dovuti nella misura della metà.

Art. 35.

Non è dovuto alcun onorario né diritto accessorio per copie, estratti, certificati e per altre prestazioni richiesti nell'interesse dello Stato o di istituzioni pubbliche di beneficenza, per uso di ufficio tranne che debbano servire in giudizi civili.

Art. 36.

Se gli onorari, i diritti accessori, le indennità e i compensi non possono essere determinati in base ad una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni contenute nella presente tariffa, che regolano casi simili o materie analoghe.

Art. 37.

Oltre agli onorari, ai compensi, ai diritti accessori, alle indennità previsti nella presente tariffa, null'altro è dovuto al notaio per le prestazioni del suo ministero e per le prestazioni preliminari o strumentali all'esercizio della funzione pubblica. Ogni convenzione contraria è nulla.

Art. 38.

La presente tariffa entra in vigore il 1° gennaio 1974. Le sue disposizioni integrano le norme in materia di tariffa di cui alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive disposizioni, non modificate o sostituite dagli articoli precedenti.

Roma, addì 15 giugno 1973

Il presidente
on. dott. not. Pietro MICHELI

Il segretario
dott. not. Mario FROGLIA

(9338)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

(3651150/2) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.

PREZZO L. 100